



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA MISURATORI IDRICI DI UTENZA

CPV: 50411100-0

CIG: B86583D11B

CUP: B18B25000190005

C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione:

17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013

C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095

E-mail: info@ciraservizioidrico.it

Abbreviazioni	4
Premessa	4
Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali	6
CAPO I Natura e oggetto dell'appalto	6
Art.1 Oggetto e durata dell'appalto	6
Art.2 Ammontare dell'appalto e incidenza manodopera.....	6
Art.3 Modalità di stipula del contratto.....	7
Art.4 Norme e leggi applicabili al contratto	7
Art.5 Documenti facenti parte del contratto.....	8
Art.6 Discordanze negli atti contrattuali	8
Art.7 Interpretazione del contratto.....	8
Art.8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
Art.9 Garanzie e coperture assicurative	9
Art.10 Spese contrattuali, imposte e tasse.....	11
CAPO II Definizione delle controversie.....	11
Art.11 Fallimento dell'appaltatore	11
Art.12 Cessione del contratto e del credito.....	11
Art.13 Controversie	11
Art.14 Recesso	12
Art.15 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	12
Art.16 Risoluzione del contratto e recesso – esecuzione d'ufficio.....	12
Titolo II Esecuzione del servizio	15
CAPO I Organizzazione del servizio.....	15
Art.17 Consegna dei lavori.....	15
Art.18 Comunicazione ed interfacce	15
Art.19 Organizzazione.....	15
Art.20 Attività	17
Art.21 Tipologie di installazione	17
Art.22 Gestione potenziali anomalie: impossibilità di procedere alla sostituzione	18
Art.23 Sostituzioni con casistica non riconducibile ad installazione "standard" o "forma ridotta" ...	18
Art.24 Durata giornaliera dei lavori.....	19
Art.25 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, regole di comportamento Codice Etico, Codice di comportamento, Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e Carta dei Servizi.....	19
Art.26 Approvvigionamento dei materiali.....	20
Art.27 Mezzi e attrezzature	20

Art.28	Gestione dei rifiuti e scarica	21
Art.29	Gestione del personale.....	21
Art.30	Siti del Committente.....	21
Art.31	Oneri a carico dell'appaltatore.....	22
Art.32	Responsabilità dell'impresa.....	24
Art.33	Oneri e forniture a carico di C.I.R.A.	24
Art.34	Danni di forza maggiore	25
Art.35	Sospensione e ripresa del servizio.....	25
Art.36	Fine dei lavori	25
Art.37	Conto finale, certificato di regolare esecuzione e collaudo	26
Art.38	Garanzie delle opere e controlli	26
CAPO II	Contabilità, pagamenti, penali, subappalto	27
Art.39	Prezzi d'appalto	27
Art.40	Lavori a misura.....	27
Art.41	Lavori in economia.....	28
Art.42	Nuovi prezzi	28
Art.43	Aumento o diminuzione dei lavori appaltati	28
Art.44	Revisione prezzi	28
Art.45	Stati di avanzamento	28
Art.46	Pagamenti in acconto	29
Art.47	Oneri di scarica	30
Art.48	Riserve dell'appaltatore.....	30
Art.49	Penali e indennizzi	31
Art.50	Subappalto.....	32
Art.51	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	32
Art.52	Trattamento e protezione dei dati personali	32

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 15 del Codice dei contratti);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266;
- Regolamento interno (Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture nei settori speciali C.I.R.A. approvato dal CDA con delibera n°59 del 23/11/2020)

PREMESSA

La Società C.I.R.A. S.r.l., per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili al suo scopo istituzionale, rientra nei Settori Speciali di cui agli artt. 141 e segg. del Codice appalti, di cui al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per gli affidamenti sotto la soglia Comunitaria si avvale di un Regolamento interno approvato dal CDA con delibera n°77 del 21/12/2023.

Con delibera a contrarre di cui al Verbale CDA n.86 del 28/08/2025, C.I.R.A. S.R.L. ha deciso di procedere all'affidamento del servizio concernente la sostituzione massiva dei misuratori idrici di Utenza presso i Comuni in gestione rappresentanti il primo percorso aggregazionale verso la gestione unica del servizio, mediante procedura negoziata artt. 162, comma 2 e 168, comma 6 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (d'ora in poi anche Codice) con consultazione degli Operatori Economici qualificati ed iscritti presso proprio albo fornitori, previa indizione di avviso pubblico di manifestazione di interesse, come meglio specificato nel seguito del presente Capitolato Speciale d'Appalto allegato, integrante il progetto posto a base di gara, con il criterio di aggiudicazione **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 108 dello stesso decreto legislativo n. 36/2023.

STAZIONE APPALTANTE:

C.I.R.A. S.r.l., Località Piano 6/A - 17058 Dego (SV).

C.F.: 92054820094

P.IVA: 01221980095

Tel: 019 5778013 E-mail: info@ciraservizioidrico.it

Posta certificata: consorzioCirasu@pcert.postecert.it

Sito internet: www.ciraservizioidrico.it

- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Maurizio Valle.

- Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Dott.ssa Ilenia Verdino.

- Referente Tecnico: P.I. Marco Giglio

Luogo di esecuzione dei Servizi:

Comune di Bormida (SV) – codice NUTS: ITC32

Comune di Carcare (SV) – codice NUTS: ITC32

Comune di Cosseria (SV) – codice NUTS: ITC32

Comune di Mallare (SV) – codice NUTS: ITC32

Comune di Urbe (SV) – codice NUTS: ITC32

Codice CPV: 50411100-0

C.C.N.L. di riferimento: contratto collettivo servizi/metalmecchanici

Titolo I DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

CAPO I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di sostituzione massiva dei misuratori idrici di Utenza presso i seguenti Comuni in gestione rappresentanti la chiusura del primo percorso aggregazionale intrapreso dal Gestore:

- Comune di Bormida (SV)
- Comune di Carcare (SV)
- Comune di Cosseria (SV)
- Comune di Mallare (SV)
- Comune di Urbe (SV)

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività necessarie per la sostituzione dei misuratori in esercizio con nuovi misuratori certificati (MID) forniti dalla Stazione Appaltante:

- a. Sostituzione di circa n.1.500 misuratori annui (125 cambi/mese) per un totale nel triennio di n.4.400 misuratori. Nei casi ove ciò sia tecnicamente fattibile in termini di spazi e tipologia di installazione è prevista anche la normalizzazione dell'utenza con sostituzione/inserimento della valvola a monte e valvola a valle (tutte le componenti idrauliche sono fornite dalla Stazione Appaltante), con utilizzo di apparecchiatura congelatubi.
- b. Tutte le prestazioni correlate e accessorie quali: riconsegna alla Stazione Appaltante per l'immagazzinamento dei contatori sostituiti; smaltimento finale dei materiali di rifiuto; oneri per l'adeguamento delle esistenti tubazioni di allacciamento alla lunghezza dei nuovi contatori (es. installazione tronchetti o codoli o pezzi speciali aggiuntivi, taglio/modifica delle tubazioni di monte/valle); oneri per la ricerca delle tubazioni, ivi incluso l'adempimento di tutte le attività necessarie per la preventiva acquisizione del consenso ad operare da parte del soggetto interessato (la Stazione Appaltante per la tubazione di monte, l'Utente per la tubazione di valle);
- c. Tutte le attività di pianificazione e organizzazione attività con l'utente, finalizzato alla gestione delle eventuali chiamate degli utenti per la gestione degli appuntamenti.

Il servizio dovrà essere reso secondo le modalità e nei termini descritti nel presente documento, e dovrà essere svolto in ottemperanza alle disposizioni delle normative vigenti in materia.

L'assegnazione dei contatori da sostituire avverrà per Comune in base alle esigenze operative e alla programmazione effettuata da C.I.R.A.

La durata del servizio avrà decorrenza dal 01/01/2026 con durata presunta di anni 3 (tre) pari a giorni 1095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi.

È incluso in tale termine anche l'iniziale periodo necessario all'Appaltatore per l'attivazione dei servizi e dei sistemi informatici, delle squadre operative, nonché la predisposizione di tutto quant'altro necessario per la corretta e completa esecuzione del contratto, come dettagliato nel Capitolato Speciale d'appalto, cui si rinvia

Art.2 AMMONTARE DELL'APPALTO E INCIDENZA MANODOPERA

L'importo dell'appalto e l'incidenza della manodopera sono riportati nel quadro economico di progetto.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA di legge.

Il quantitativo stimato totale da eseguire nell'ambito dell'appalto e di circa 4.400 sostituzioni.

I quantitativi sopra indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun vincolo di spesa per C.I.R.A. S.r.l. né minimo contrattuale per l'Appaltatore.

Resta fermo che la stazione appaltante si pone come obiettivo quello di operare 125 sostituzioni/mese.

Art.3 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a misura, l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I ribassi di gara offerti non incidono sulla capienza dell'appalto, ma vengono applicati sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.

Nessun ribasso o maggiorazione si estende agli oneri per la sicurezza che, pur essendo presunti e liquidati a misura sulla base degli interventi effettivamente eseguiti, restano unitariamente fissi ed invariabili.

Nessun ribasso o maggiorazione si applica ai prezzi unitari della manodopera in economia, computata sulla base del Prezziario Regionale Liguria: in ogni caso la contabilizzazione in economia delle ore di manodopera rappresenta una fattispecie del tutto residuale, essendo i prezzi unitari delle lavorazioni finite e degli eventuali noli già comprensivi dei costi della manodopera che deve essere preventivamente autorizzata dall'appaltatore.

Il servizio sarà computato e valutato, sulla base delle attestazioni di sostituzione, rilasciate a C.I.R.A.

Mensilmente l'appaltatore inoltrerà al responsabile del servizio la documentazione prevista di cui all'art. 4.1 al fine di una verifica preliminare all'emissione del SA mensile e relativo Certificato di pagamento; le fatture relative al servizio in oggetto saranno liquidate a 60 (sessanta) gg d.f.f.m (data fattura fine mese).

Alla conclusione del servizio ed a seguito dell'ultimo pagamento si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi.

L'importo stimato posto a base d'asta è puramente indicativo e non impegna in alcun modo la stazione appaltante, alla quale esclusivamente spetta il diritto di decidere sulla esecuzione o meno del servizio ed in particolare di fissare la quantità e tipologia delle prestazioni previste, secondo necessità e programmi aziendali.

Art.4 NORME E LEGGI APPLICABILI AL CONTRATTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite e richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nella legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici e nel Contratto di appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni o disposizioni impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui:

- a. al Titolo V del d.lgs. 81/2008 (dall'allegato XXIV al XXXII) in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto prescritto negli elaborati della sicurezza relativamente agli schemi segnaletici, differenziati per categoria stradale, da adottare per il segnalamento temporaneo (decreto 10/07/2002 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- b. al Capo II del Titolo VIII del d.lgs. 81/2008 – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro;
- c. al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss. mm.e ii.;
- d. al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm.e ii (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art.5 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il disciplinare di gara;
- il disciplinare telematico;
- il presente elaborato Capitolato Speciale d'Appalto e documenti richiamati
- l'elaborato Elenco prezzi unitari
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
- l'offerta prodotta dall'appaltatore in sede di gara
- le polizze di garanzia e di assicurazione

Art.6 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, l'appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

- Disciplinare di gara;
- Disciplinare telematico
- Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo I;
- Elenco Prezzi Unitari,
- Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo II.

In ogni caso si ritiene prevalente la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato previsto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, di ragionevolezza e di rispetto per l'ambiente.

Art.7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi dell'Art. 120 del codice dei contratti, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a seconda che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

Art.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio, che ne consentano l'immediata esecuzione.

Art.9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 53, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 la garanzia provvisoria non è richiesta.

Ai sensi dell'art. 53, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, per un importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di garanzia fideiussoria, la stessa può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, c. 3 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della SA (art. 117, c. 7 del D.Lgs. 36/2023).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della SA, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei SAL o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (art. 117, c. 8 del D.Lgs. 36/2023).

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La SA può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere (art. 117, c. 3 del D.Lgs. 36/2023).

La SA ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto (art. 117, c. 5 del D.Lgs. 36/2023).

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia è prestata su mandato irrevocabile dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese (art. 117, c. 13 del D.Lgs. 36/2023).

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere conforme allo schema tipo vigente approvato con il D.M. 193/2022 (tipo 1.2 o tipo 1.2.1).

L'Appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sui SAL pari al 5% (cinque per cento) degli stessi, ferme restando l'eventuale garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo (art. 117, c. 4 del D.Lgs. 36/2023). Fatto salvo quanto sopra, la mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo, determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 117, c. 6 del D.Lgs. 36/2023).

Trovando applicazione l'art. 53, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 in luogo dell'art. 117, c. 1 del decreto stesso, non è prevista ogni altra ipotesi di riduzione delle garanzie.

L'Appaltatore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore od al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività - un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di Euro due milioni (Euro 2.000.000).

Il suddetto massimale rappresenta l'importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere dell'Appaltatore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell'appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.

Tale polizza dovrà essere esibita al Committente prima della stipulazione del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'Appaltatore.

La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio dell'appalto ad almeno fino a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale.

A tal fine l'Appaltatore, anche su segnalazione del Committente, è tenuto a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto al Committente stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere aggiornato il Committente sull'andamento del sinistro comunicando:

- (i) i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro;
- (ii) l'esito delle verifiche condotte;
- (iii) lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato;
- (iv) l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, il Committente provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio,

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.

Inoltre, sono a carico dell'appaltatore tutte le pratiche inerenti e conseguenti ai danni arrecati (ricevimento denuncia danni, denuncia alla propria assicurazione, sopralluoghi con periti di parte e non ecc.). C.I.R.A. resterà quindi sollevata da ogni incombenza relativa ai danni causati dall'impresa appaltatrice o comunque ad essa imputabili.

Art.10 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, comprese quelle inerenti la registrazione del contratto e la tenuta dei documenti di contabilità. L'I.V.A. di legge è sempre a carico della stazione appaltante.

CAPO II DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.11 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice, C.I.R.A. ha la facoltà di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs 36/23.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 68 del D.Lgs 36/23.

Art.12 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, così come qualunque cessione del credito a qualunque procura o delega all'incasso, pena la risoluzione del medesimo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; ogni atto contrario è nullo di diritto salvo che la Società appaltante non lo riconosca espressamente.

La cessione del credito, regolata dall'art. 120 comma 12 e dall'Art. 6 c. 3 dell'All. II14 del D.Lgs 36/23, non è ammessa.

Art.13 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti.

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs

36/23, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Savona ed è esclusa la competenza arbitrale. Non sono applicabili gli artt. 215-213-214 del D.Lgs. 36/23.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art.14 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-ter e 92, c. 4 del D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

Art.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, C.I.R.A. su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, d.lgs. n. 36/23.

Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente articolo e nel presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti (art. 122, c. 5 del D.Lgs. 36/2023).

Art.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO

Ai sensi dell'art. 122, comma 1 del D.Lgs. 36/23, C.I.R.A. ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/23, la stazione appaltante deve risolvere il contratto di diritto e senza ulteriore motivazione nei seguenti casi:

- sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/23, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi considerati di "grave inadempimento":

- frode nell'esecuzione dei lavori o delle forniture;
- inadempimento o mancato rispetto degli ordini di servizio emanati dalla direzione dei lavori o dalla stazione appaltante;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli o ordini di servizio, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto o delle ingiunzioni o ordini di servizio fattegli al riguardo dalla direzione dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o di progetto e allo scopo dell'opera;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;

- mancanza o mancato rispetto dell'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di C.I.R.A. e nel Modello Organizzativo ex L. 231.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. D.Lgs. 36/23 la contestazione degli addebiti all'appaltatore avviene assegnando un termine come disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23 non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Ai sensi dell'art. 122, comma 4 del D.Lgs. 36/23, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio avviene mediante semplice comunicazione, inviata anche a mezzo PEC, e senza necessità di ulteriori adempimenti e/o di particolari formalità legali, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata da C.I.R.A. si fa luogo, in contraddittorio fra la direzione dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di C.I.R.A. per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

- affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159

del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. 36/23 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora particolari situazioni o mutamenti aziendali o nei programmi di lavoro lo imponessero o per motivi di interesse pubblico, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/23.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti (art. 122, c. 5 del D.Lgs. 36/2023).

Titolo II ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art.17 CONSEGNA DEI LAVORI

L'avvio dell'esecuzione avviene contestualmente alla stipula del contratto.

Per la particolare tipologia del contratto, sono previsti in corso d'opera **ordini di esecuzione** con le indicazioni delle Anagrafica Utente alle quali dovrà essere sostituito il misuratore. La designazione generale delle prestazioni da eseguirsi è dettagliata al successivo articolo.

Gli ordini di esecuzione avvengono a mezzo mail.

Art.18 COMUNICAZIONE ED INTERFACCE

L'appaltatore dovrà identificare e comunicare il nominativo di un suo referente per lo scambio delle comunicazioni, una specifica casella di posta elettronica per l'invio delle comunicazioni operative nonché un riferimento telefonico di un cellulare reperibile a cui indirizzare tutte le richieste telefoniche.

Art.19 ORGANIZZAZIONE

L'impresa dovrà predisporre prima della consegna dei lavori un'idonea struttura organizzativa, verificata e approvata da C.I.R.A.

L'impresa, anche nel caso in cui l'aggiudicatario risulti un Consorzio, un Associazione o un Raggruppamento di Imprese, dovrà istituire un unico ufficio tecnico/amministrativo adeguato con funzioni di interfaccia con il DEC per la gestione tecnico/contabile degli ordini affidati durante l'intera durata dell'appalto. Tale struttura dovrà garantire, il rispetto dei tempi previsti per l'espletamento di tutte le attività tecniche ed amministrative finalizzate alla corretta consuntivazione degli interventi eseguiti.

L'impresa, anche nel caso in cui l'aggiudicatario risulti un Consorzio, un Associazione o un Raggruppamento di Imprese, dovrà organizzare e costituire, una struttura unitaria di pianificazione e dispacciamento per la ottimizzazione della assegnazione/schedulazione dei singoli interventi alle squadre operative sul territorio;

L'impresa dovrà assicurare la presenza continua e costante dei soggetti preposti alla pianificazione ed organizzazione degli interventi presso la propria struttura.

Il costo di tale organizzazione è compensato nei prezzi di cui all'Elenco Prezzi allegato.

All'inizio del servizio verranno forniti all'Appaltatore:

- Template verbale di sostituzione misuratore con le informazioni necessarie da acquisire durante l'effettuazione del servizio presso l'Utenza, da redigere in doppia copia (Utente – C.I.R.A.) e firmato dalle Parti al termine dell'intervento.
- File Foglio di calcolo elettronico con campi fissi di rendicontazione.

All'inizio di ogni **ordine di esecuzione** del servizio verranno forniti all'Appaltatore:

- Anagrafica Utenze alle quali dovrà essere sostituito il misuratore.
- Materiale idraulico previsto nell'installazione fornito a cura ed onere di C.I.R.A. (misuratori, valvole, raccordi, curve, ecc.).

L'Appaltatore è tenuto con cadenza mensile a:

1. Consegnare i verbali di sostituzione debitamente compilati e sottoscritti (copia C.I.R.A.) per gli interventi realizzati.
2. Restituire a C.I.R.A. i misuratori rimossi.
3. Compilare/aggiornare il foglio elettronico con campi fissi di rendicontazione e trasmetterlo all'indirizzo mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it
4. Per ciascuna Utenza trasmettere attestazioni fotografiche in formato. Jpeg relative a:
 - a) Panoramica prima dell'intervento
 - b) Lettura misuratore prima della rimozione (file: Utenza_numeromatricola.jpeg)
 - c) Installazione effettuata nuovo misuratore (file: Utenza_numeromatricola.jpeg)
 - d) Panoramica dopo l'intervento

Dovranno inoltre essere segnalati a C.I.R.A.:

1. eventuali irregolarità di allacciamento e/o manomissioni dell'allacciamento;
2. eventuali perdite riscontrate, che devono essere comunicate inoltre all'utente stesso durante l'intervento.

Nel caso siano necessari interventi diversi da quelli di cui all'art. 20 l'Appaltatore seguirà le indicazioni di cui al art. 23

Nessun ulteriore compenso potrà essere preteso per disguidi intercorrenti tra l'Utenza e l'Appaltatore.

Per l'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà fornire personale esperto nella sostituzione dei misuratori e dotare il personale di attrezzature e mezzi operativi idonei alle necessità.

Qualsiasi attrezzatura che dovesse essere necessaria per l'esecuzione del servizio dovrà essere messa a disposizione dall'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi per C.I.R.A. Prima di iniziare il servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare a C.I.R.A. i nominativi e le generalità del personale che svolgerà il servizio.

Tale obbligo è esteso alle eventuali modifiche in corso di esecuzione del contratto e deve avvenire preventivamente entro 5 giorni dall'inizio dell'attività da parte del nuovo personale ovvero dalla cessazione del personale comunicato.

C.I.R.A. si riserva la facoltà di richiedere l'esclusione del personale assegnato al servizio di chi, a suo insindacabile giudizio, non abbia i requisiti necessari o di chi durante l'esecuzione del lavoro abbia tenuto un comportamento non corretto nei confronti della clientela e di terzi.

È fatto divieto all'Appaltatore, pena la rescissione del contratto, l'utilizzo di personale non rientrante negli elenchi di cui sopra o del quale C.I.R.A. abbia richiesto l'esclusione.

L'Appaltatore e C.I.R.A. segneranno per iscritto i nominativi dei rispettivi responsabili che avranno il compito di raccordo e di coordinamento delle unità operative.

C.I.R.A. si riserva la facoltà di affiancare proprio personale a quello dell'Appaltatore, per illustrare in fase di avvio del servizio, l'organizzazione del lavoro e le procedure indispensabili.

C.I.R.A. effettua all'occorrenza tutte le necessarie verifiche: all'inizio dell'esecuzione, in corso d'opera ed all'ultimazione, e comunque secondo le proprie esigenze e disponibilità di personale.: durante dette verifiche, oltre a tutti gli aspetti tecnici, il personale di C.I.R.A. controllerà il personale presente dell'appaltatore, le macchine ed attrezzature utilizzate e l'effettivo corretto utilizzo degli apprestamenti previsti e compensati negli oneri per la sicurezza.

Nel caso di accesso a siti di C.I.R.A., si farà riferimento al DUVRI allegato.

Le parti potranno, di comune accordo, modificare la procedura sopra descritta in base ad effettive esigenze e comunque la procedura modificata deve risultare migliorativa in termini di economicità e tempistica.

Art.20 ATTIVITÀ

Le attività oggetto dell'appalto sono analiticamente riassunte nel seguito:

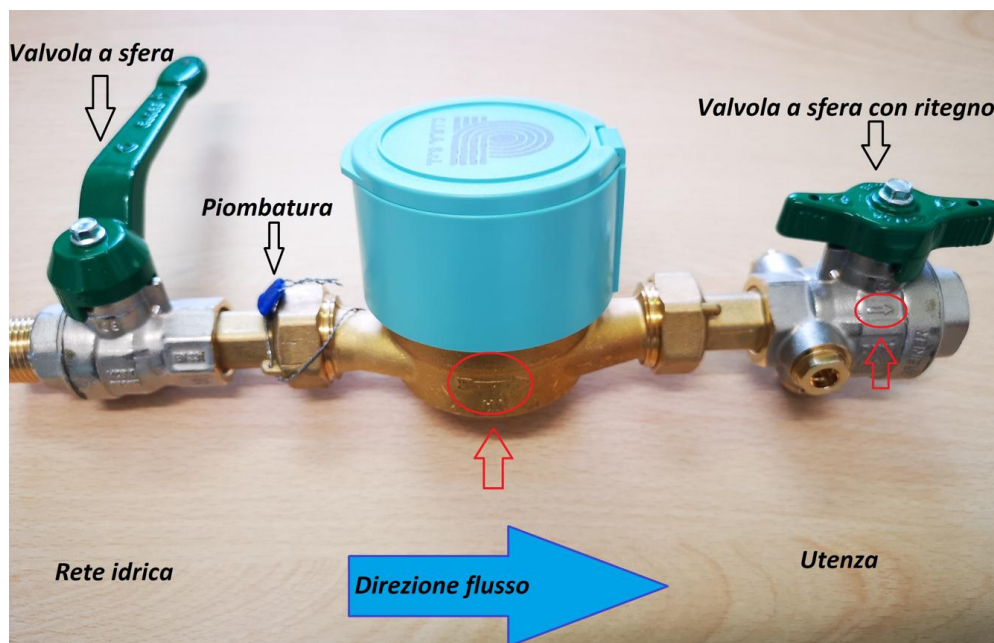
1. Prelievo documentazione e materiale idraulico presso la sede C.I.R.A.
2. Pianificazione con l'Utenza relativamente all'intervento programmato e rispetto dei termini concordati.
3. Preparazione all'intervento con blocco del flusso, compreso eventuale utilizzo apparato congela tubi.
4. Attestazione fotografica della lettura del misuratore e dell'impianto prima della rimozione.
5. Rimozione del vecchio misuratore e delle saracinesche.
6. Installazione del nuovo misuratore con utilizzo dei pezzi speciali esistenti (codoli) e delle nuove saracinesche in ingresso (a monte) e in uscita (a valle):
7. Piombatura misuratore/saracinesca ingresso
8. Attestazione fotografica relativa all'installazione effettuata.
9. Compilazione del verbale di sostituzione comprensivo delle informazioni previste relative all'Utenza, come da modello fornito.
10. Consegna del misuratore rimosso, del verbale di sostituzione sottoscritto dalle parti e della documentazione di rendicontazione, in formato elettronico di cui al punto 4.

ATTENZIONE: se il rubinetto a valle o a monte del contatore risulta chiuso prima della realizzazione dell'intervento, il tecnico deve lasciare tale valvola nella posizione di chiusura.

Art.21 TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

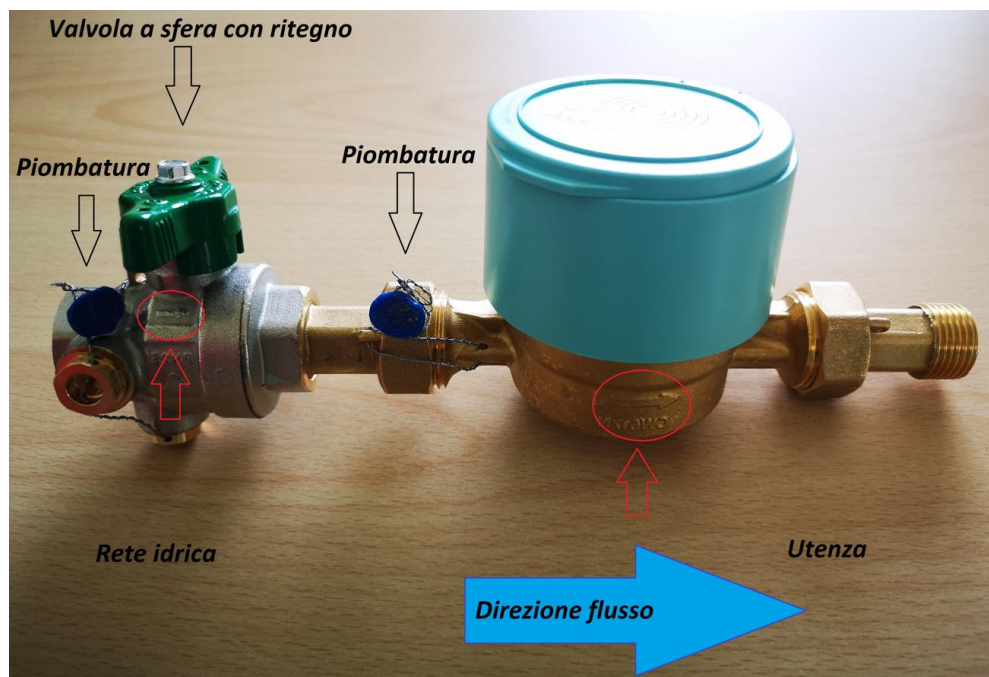
La sostituzione dei misuratori deve essere effettuata in accordo allo schema identificato come "installazione standard" di cui al punto 1. Si precisa altresì che l'installazione in "forma ridotta" di cui al punto 2 potrà essere ammissibile in deroga, unicamente per condizioni impiantistiche non modificabili, previa ricezione di specifico preventivo assenso da parte della Stazione Appaltante.

1. INSTALLAZIONE STANDARD:



2. INSTALLAZIONE IN FORMA RIDOTTA:

(ammissibile in deroga unicamente per condizioni impiantistiche non modificabili):



I misuratori rimossi devono essere riconsegnati presso la sede C.I.R.A. con etichetta indicante il codice utenza e pertanto devono essere trattati con le opportune cautele al fine di consentire da parte di C.I.R.A. successivi controlli che dovessero rendersi necessari anche in relazione al rapporto contrattuale con l'utente.

Art.22 GESTIONE POTENZIALI ANOMALIE: IMPOSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE

1. L'utente si oppone alla sostituzione del misuratore

L'Appaltatore dovrà:

- sospendere ogni attività;
- trasmettere comunicazione e-mail a C.I.R.A. entro le 24 ore successive, segnalando il numero identificativo dell'Utenza e i motivi del mancato intervento.

2. L'utente non rispetta l'appuntamento.

L'Appaltatore dovrà:

- sospendere ogni attività;
- trasmettere comunicazione e-mail ad C.I.R.A. entro le 24 ore successive, segnalando il numero identificativo dell'Utenza e i motivi del mancato intervento.

Art.23 SOSTITUZIONI CON CASISTICA NON RICONDUCEBILE AD INSTALLAZIONE "STANDARD" O "FORMA RIDOTTA"

Nel caso vi sia la necessità di realizzare interventi integrativi rispetto a quelli richiesti, senza manomissione del suolo pubblico, l'Appaltatore procede alla posa/sostituzione del misuratore e alla realizzazione degli interventi necessari. L'Appaltatore, entro le 24 ore successive, dovrà trasmettere comunicazione e-mail a C.I.R.A. con la descrizione dei lavori eseguiti e completa di documentazione fotografica (foto del gruppo contatore, foto del gruppo contatore dopo la posa/sostituzione e foto del particolare del lavoro integrativo eseguito).

Nel caso di rotture sopravvenute in corso d'opera, tali da pregiudicare l'approvvigionamento idrico di uno o più utenti, l'Appaltatore sospenderà l'attività di sostituzione, contattando immediatamente C.I.R.A.; l'Appaltatore dovrà attendere l'arrivo dei tecnici CIRA del Pronto Intervento, prima di allontanarsi. L'Appaltatore, entro le 24 ore successive, dovrà trasmettere comunicazione e-mail, segnalando il motivo della mancata sostituzione.

Nel caso vi sia la necessità di realizzare interventi integrativi rispetto a quelli richiesti, con manomissione del suolo pubblico e/o eventuali opere edili in genere, essi dovranno essere concordati ed autorizzati preventivamente da CIRA; essi verranno valutati a misura utilizzando il prezzario regionale operando il ribasso offerto in sede di gara.

Art.24 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

Il servizio di sostituzione misuratori dovrà essere espletato nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 18.00: in casi eccezionali e per inderogabili necessità del cliente, gli interventi di sostituzione potranno essere eseguiti in orari diversi, previa comunicazione via e-mail a C.I.R.A.

Art.25 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE, REGOLE DI COMPORTAMENTO CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO, MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 E CARTA DEI SERVIZI

Per l'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà fornire personale esperto nella sostituzione dei misuratori e dotare il personale di attrezzature e mezzi operativi idonei alle necessità.

Il personale adibito al servizio, si dovrà attenere scrupolosamente alle regole di buon comportamento civico nei rapporti con i clienti e dovrà improntare con gli stessi un rapporto regolato dalla massima professionalità e rispetto.

Qualora dovessero giungere a C.I.R.A. segnalazioni di mancato rispetto delle regole di buon comportamento civico e di professionalità nell'esecuzione del servizio, o questo dovesse essere riscontrato direttamente da C.I.R.A., a suo insindacabile giudizio potrà richiedere, con nota scritta, l'immediata sostituzione dell'addetto.

Se questi comportamenti dovessero coinvolgere più di un addetto all'esecuzione del servizio, C.I.R.A. si riserva la facoltà di interrompere il rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

In ogni caso, C.I.R.A. declina ogni responsabilità civile e penale, per qualsiasi problema che dovesse sorgere tra il personale dell'Appaltatore che svolge il servizio e la clientela o soggetti terzi.

C.I.R.A. declina inoltre qualsiasi responsabilità, per incidenti di qualsiasi natura che dovessero capitare al personale dell'Appaltatore durante lo svolgimento del servizio (infortuni, morsi di cani, incidenti stradali, ecc.).

È fatto divieto assoluto, pena la risoluzione immediata del contratto, al personale dell'Appaltatore di svolgere contemporaneamente alle sostituzioni dei contatori altre attività di qualsiasi natura esterne al servizio in oggetto.

È altresì vietato al personale dell'Appaltatore, pena la risoluzione immediata del contratto da parte di C.I.R.A., incassare bollette, richiedere o accettare qualsiasi forma di compenso offerto dalla clientela di C.I.R.A.

Nell'eventualità che un cliente, per motivi particolari, chieda di pagare una bolletta, il personale dell'Appaltatore è tenuto a informare il cliente che il pagamento può avvenire solo con le modalità specificate in bolletta e a dare comunicazione a C.I.R.A. della richiesta effettuata dal cliente.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e il codice di comportamento di C.I.R.A. srl Servizio Idrico., accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. La Stazione Appaltante ha inoltre approvato il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e ha nominato l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di sovraintendere il funzionamento e l'osservanza del

Modello stesso. L'Appaltatore si obbliga altresì a svolgere le proprie prestazioni sulla base della Carta dei Servizi.

La sottoscrizione del contratto ha valore di presa visione del Codice Etico, del Codice di comportamento, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e della Carta dei Servizi.

L'Appaltatore si impegna altresì a visionare sul sito www.ciraservizioidrico.it alla sezione società trasparente, e rispettare gli eventuali aggiornamenti del Codice Etico, del Codice di comportamento, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e della Carta dei Servizi per tutta la durata del presente contratto.

L'Appaltatore manleva fin d'ora la Stazione Appaltante per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico, del Codice di comportamento, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e della Carta dei Servizi, da parte dell'Appaltatore o del suo personale apicale o sottoposto.

Qualora l'Appaltatore, o il suo personale apicale o sottoposto, violino le norme previste dal Codice Etico, dal Codice di comportamento, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, dalla Carta dei Servizi e/o si renda responsabile di una delle fattispecie delittuose previste dalla normativa anticorruzione contenuta nella L. 190/2012, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di recedere per giusta causa e senza alcun indennizzo dal contratto; nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e in danno dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti o patendi.

Art.26 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

L'assegnazione dei contatori da sostituire avverrà per Comune in base alle esigenze operative e alla programmazione effettuata da C.I.R.A. sulla base degli Ordini esecutivi

Tutto il materiale idraulico previsto nell'installazione sarà fornito a cura ed onere di C.I.R.A. (misuratori, valvole, raccordi, curve, piombi ecc.). Il prelievo dai magazzini C.I.R.A. dovrà essere eseguito in normale orario di lavoro e preventivamente concordato con l'ufficio tecnico con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

Tale attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto di quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischio da Interferenze che qui si intende integralmente richiamato.

Art.27 MEZZI E ATTREZZATURE

L'appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'affidamento, deve avere a disposizione una sede operativa ed un magazzino tali da garantire il rispetto dei tempi per ciascuna prestazione richiesta, attrezzata con rimessa per automezzi, automezzi, attrezzature, deposito materiali e quanto necessario per l'organizzazione dei lavori. La dotazione minima di materiali e di attrezzature che l'appaltatore deve avere permanentemente a completa disposizione (in proprietà o noleggio) e che la stazione appaltante può pretendere di verificare in ogni momento è riportata in seguito:

DOTAZIONE MINIMA - Veicoli, mezzi operativi ed attrezzature	
1	Segnaletica provvisoria cantieri stradali
2	Autocarro fino a 1,5 t attrezzato da idraulico;
3	Utensileria varia per lavorazioni idrauliche
4	Kit chiavi di manovra per saracinesche/valvole acquedotto di varie tipologie e misure.
5	Alza-chiusini
6	Metal detector-cerca servizi
7	Apparato congela-tubi

L'attrezzatura deve essere a norma per eseguire lavorazioni in presenza d'acqua.

Art.28 GESTIONE DEI RIFIUTI E DISCARICA

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di cantiere sono a carico della ditta appaltatrice che figurerà come “produttore” dei rifiuti. I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno essere idonei e debitamente autorizzati.

In ogni caso l'appaltatore deve rendere conto, anche preventivamente, a C.I.R.A., la quale rimane comunque espressamente manlevata da qualunque responsabilità al riguardo, sulle modalità, quantità e tempi di smaltimento, recupero o riutilizzo dei rifiuti, nonché consegnare a quest'ultima copia di tutti gli eventuali documenti inerenti alle operazioni anzidette (formulari e conferimento a discarica).

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutta l'attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e a far pervenire alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria a comprovare l'esatto adempimento di detti obblighi di legge.

Art.29 GESTIONE DEL PERSONALE

Il numero e la qualifica del personale da impiegare nelle prestazioni possono essere aumentati dall'appaltatore in relazione ai tempi di consegna previsti e alle difficoltà di intervento.

Il personale dell'Appaltatore dovrà avere un aspetto decoroso sia nella persona che nell'abbigliamento e, durante il servizio, dovrà tenere sempre esposto e leggibile un cartellino di riconoscimento - sempre visibile durante i sopralluoghi, i contatti con gli utenti e l'esecuzione dei lavori - come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 integrato da D. Lgs. n. 106/2009. Il tesserino dovrà essere conforme all'Art. 5 della L. 13.08.2010, ed in particolare contenere le seguenti informazioni:

- a) generalità dell'Appaltatore;
- b) generalità dell'addetto e sua foto a colori;
- c) data di assunzione;
- d) numero della tessera;
- e) la frase “Interventi per conto di C.I.R.A.”.

Art.30 SITI DEL COMMITTENTE

Ogni incaricato dell'appaltatore può accedere ai siti di C.I.R.A. se dotati di dispositivi di protezione individuale in perfette condizioni, adatti allo specifico rischio e correttamente indossati quando necessario.

Durante l'accesso in aree di C.I.R.A. è fatto obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada, le indicazioni della segnaletica e degli addetti. I mezzi devono mantenere una velocità adeguata e il trasportatore deve adottare ogni accorgimento utile per limitare al massimo l'emissione di rumore e polveri non solo nell'area di proprietà ma anche nelle vie adiacenti in modo da evitare di arrecare disturbo ai residenti. Sarà, in ogni caso, direttamente responsabile per qualunque danno dovesse da ciò derivare anche a soggetti terzi.

Le attività svolte all'interno dei siti del Committente dovranno essere svolte nel pieno rispetto di quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischio da Interferenze che qui si intende integralmente richiamato.

I siti di C.I.R.A. non possono essere utilizzati, nemmeno temporaneamente, per deposito automezzi, attrezzature e materiali se non diversamente concordato preventivamente con la stazione appaltante.

Art.31 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in sede di offerta, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività da rendere oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di C.I.R.A. S.r.l. assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione di quanto specificato nel presente Capitolato, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati;
- comunicare tempestivamente a C.I.R.A. s.r.l. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- manlevare e tenere indenne C.I.R.A. s.r.l. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.
- Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture e/o dei servizi oggetto dell'appalto, eventualmente da svolgersi presso sedi di C.I.R.A. s.r.l., dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle sedi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con C.I.R.A. S.r.l.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) Mezzi, attrezzi, spese

- La fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);
- La dotazione alle squadre operative della strumentazione necessaria per la puntuale individuazione ed il rilevamento della posizione di tubazioni, chiusini interrati e contatore (Metal detector – cerca-servizi);

- Ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.lgs. 81/08. Il Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore.

2) Disciplina e buon ordine dell'esecuzione delle attività

- L'immediata segnalazione al Committente, e la conseguente sospensione delle attività, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
- La continua disponibilità per tutta la durata dell'appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali che risultino necessarie per l'esecuzione delle attività, anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti gli interventi commissionati.
- Tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione delle attività e per gli accessi a vuoto non dipendenti dal Committente;
- L'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le attività;

3) Servizio Sostituzione Misuratori

- Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti per legge;
- In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per l'obbligo della compilazione dei moduli secondo il template fornito da C.I.R.A. relativi alla posa in opera di ogni singolo misuratore, con riportati i dati di identificazione del misuratore e ogni dato previsto.
- L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle attività e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge;
- La responsabilità delle attività è assunta dal direttore tecnico della Ditta/Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire;
- L'Appaltatore, tramite il direttore tecnico/responsabile assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle attività ed è in tutti i casi responsabile di eventuali danni causati.
- Durante l'esecuzione del servizio, e per 6 mesi dalla data di sostituzione del singolo contatore, la Ditta ha l'onere di garantire la riparazione di eventuali danni provocati alla singola utenza tra il rubinetto a monte e gli organi idraulici adiacenti tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00. A tale scopo La Ditta ha l'obbligo di fornire almeno un recapito telefonico per la gestione delle richieste di intervento che pervengono dal Servizio Call Center di C.I.R.A. o dal personale della stessa.
- Nel caso in cui il personale della ditta non sia in grado di eseguire la riparazione del danno provocato, la ditta ha l'obbligo di chiamare il Numero Verde Guasti di C.I.R.A e tenere informata la stessa dell'accaduto.
- Sono a carico della ditta gli oneri relativi al trasporto, presso il magazzino designato da parte di C.I.R.A., dei misuratori vetusti rimossi.
- È a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attività in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.
- È a carico dell'appaltatore l'obbligo e l'onere di rendicontare tutti gli interventi effettuati mediante il sistema informatico in dotazione.
- Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Art.32 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, e per evitare danni a persone e a cose di cui sarebbe unicamente responsabile. L'appaltatore deve adottare tutte le opere provvisorie (compresa adeguata segnaletica prodotta da costruttori autorizzati) e tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni a persone, cose e materiali; deve usare attrezzature dotate di tutti gli organi previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Resta pertanto inteso che l'appaltatore assume ogni più ampia responsabilità sia civile sia penale in caso di infortuni e danni a terzi, della quale responsabilità si intende sollevata la stazione appaltante e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L'appaltatore si obbliga pertanto a osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative sufficienti a sostenere danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo le dovute coperture assicurative, come indicate al precedente apposito articolo.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutta la normativa relativa alla:

- sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
- previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- protezione ambientale.

C.I.R.A. potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare che l'Appaltatore attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'Appaltatore dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto; qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'Appaltatore è tenuto a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Appaltatore è tenuto a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e ambiente e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a ciascuna impresa consorziata esecutrice dell'attività appaltata.

Art.33 ONERI E FORNITURE A CARICO DI C.I.R.A.

Sono, a carico di C.I.R.A. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.)

I materiali e le forniture messi a disposizione da C.I.R.A. devono essere presi in consegna dall'appaltatore il quale provvederà a sua cura e spese allo scarico e trasporto ai propri magazzini, depositi, al relativo immagazzinamento o accatastamento, alla selezione ed al successivo trasporto al luogo di impiego.

L'appaltatore, all'atto della presa in consegna dei suddetti materiali, è tenuto a verificarne il perfetto stato, a segnalare immediatamente alla stazione appaltante i difetti riscontrati e ad assumersi da quel momento ogni onere e conseguenza derivante da difetti non denunciati. Eventuali denunce successive alla presa in consegna dei detti materiali, relative a difetti riconosciuti o riconoscibili in tale momento, non verranno ricevute dalla stazione appaltante e, conseguentemente, sarà cura ed onere dell'appaltatore provvedere alla sostituzione dei materiali stessi, assumendosene il relativo costo.

L'appaltatore è sempre responsabile della perfetta conservazione dei materiali ricevuti in consegna dalla stazione appaltante. I materiali non utilizzati saranno restituiti alla stazione appaltante a cura dell'appaltatore nel luogo indicato dalla stazione appaltante medesima.

All'appaltatore è fatto divieto di esportare e/o occultare materiali forniti dalla stazione appaltante e non utilizzati, pena la risoluzione di diritto del contratto per frode, il risarcimento del danno e le conseguenti azioni che la stazione appaltante ritenesse di intraprendere.

Art.34 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore (intesi come atti e fatti, imprevisti ed imprevedibili, non imputabili all'appaltatore tali da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni) perché provocati da eventi eccezionali intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, saranno compensati all'appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 121 del D.Lgs 36/23, con esclusione delle forniture non ancora posate. Tuttavia le cause di forza maggiore dovranno essere documentate avvalendosi di atti di autorità pubblica come previsto dalla delibera ARERA 655/2015/R/idr.

Art.35 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che l'esecuzione del servizio proceda utilmente a regola d'arte, il R.U.P., la direzione dell'esecuzione del contratto d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione del servizio redigendo apposito verbale (comunicazione a mezzo email). Si applica l'art. 121 del D.Lgs. 36/23.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato, può richiederne la proroga e darne tempestiva comunicazione al committente. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento entro congruo termine dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del servizio o del rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte, imprese o forniture. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura del personale della stazione appaltante, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento, devono pervenire tempestivamente al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso, o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali saranno ritenuti riconosciuti ed accettati dalla stazione appaltante. La sospensione ha validità dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non sono riconosciute valide sospensioni e, pertanto, senza alcuna efficacia i relativi verbali, quelle prive di adeguate motivazioni o di motivazioni non riconosciute valide dal responsabile del procedimento, con annotazione apposte in calce ai singoli verbali di sospensione.

Le parti, di comune accordo in base alla particolare natura del presente appalto, possono stabilire modalità semplificate di gestione delle sospensioni e riprese dei lavori.

In ogni caso le sospensioni comportano la completa ed efficace messa in sicurezza del cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, che ne rimane l'unico ed esclusivo responsabile.

Art.36 FINE DEI LAVORI

Le attività oggetto del contratto devono essere ultimate entro i termini che verranno indicati, di volta in volta, da C.I.R.A. nell'ordine di esecuzione.

La fine complessiva del contratto avviene all'esaurimento dell'importo dell'affidamento.

Art.37 CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Il conto finale (complessivo del contratto) verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione del servizio, quale risulta da apposito certificato del direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23 il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di verifica di conformità e verrà redatto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione del servizio appaltato; trascorso tale termine l'appaltatore avrà comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine dell'esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate, le prestazioni e la documentazione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dall'Elenco Prezzi Unitari. L'appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant'altro necessario alle operazioni di collaudo.

Le attività oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della direzione dell'esecuzione.

Art.38 GARANZIE DELLE OPERE E CONTROLLI

1. GARANZIE DELLE OPERE

Durante l'esecuzione del servizio, e per 6 mesi dalla data di sostituzione del singolo contatore, la Ditta ha l'onere di garantire la riparazione di eventuali danni provocati alla singola utenza tra il rubinetto a monte e gli organi idraulici adiacenti tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00. A tale scopo La Ditta ha l'obbligo di fornire almeno un recapito telefonico per la gestione delle richieste di intervento che pervengono dal Servizio Call Center di C.I.R.A. o dal personale della stessa.

Nel caso in cui il personale della ditta non sia in grado di eseguire la riparazione del danno provocato, la ditta ha l'obbligo di chiamare il Numero Verde Guasti di C.I.R.A e tenere informata la stessa dell'accaduto.

Sono a carico della ditta gli oneri relativi al trasporto, presso il magazzino designato da parte di C.I.R.A., dei misuratori vetusti rimossi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili all'azione di terzi.

Resta espressamente pattuito che C.I.R.A., in tutti i casi in cui l'appaltatore ometta prestazioni derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal fine predisposte e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. CONTROLLI

In generale C.I.R.A., a mezzo del direttore dell'esecuzione o del proprio referente tecnico, ha la facoltà di ordinare, nel corso o al termine del servizio, qualsiasi tipo di accertamento o verifica sugli interventi in corso di esecuzione o già eseguiti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Qualora l'intervento, a giudizio della stazione appaltante, sia stato eseguito senza la necessaria diligenza o senza rispettare le norme tecniche di esecuzione, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni e alle modifiche occorrenti e, se necessario, anche alla loro demolizione e rifacimento.

Tutte le prove sopradette dovranno essere fatte in presenza di un rappresentante della stazione appaltante e di un rappresentante dell'appaltatore, e per ogni prova si dovrà stendere su apposito registro un verbale.

CAPO II CONTABILITÀ, PAGAMENTI, PENALI, SUBAPPALTO

Art.39 PREZZI D'APPALTO

I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.

L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro.

Nei prezzi esposti si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione alcuna, tutti gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al contratto, quelli indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti e ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli imprevisi sopraggiunti in corso d'opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare), qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari dell'Elenco Prezzi Unitari e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo prestazioni eccedenti quelli indicati di volta in volta, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutate prestazioni non corrispondenti a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza secondaria, C.I.R.A. ne ammetta la tolleranza, applicando però nella contabilità, il congruo diffalco.

Il prezzo non varierà ancorché l'appaltatore dovesse eseguire una parte delle prestazioni, previa autorizzazione scritta dalla direzione dell'esecuzione, in ore festive e in ore notturne, allo scopo di ultimare il servizio negli eventuali termini stabiliti.

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed invariabili.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto e non si applica alcuna revisione dei prezzi fatto salvo quando disposto dall'Art. 60 del D.Lgs 36/23.

Art.40 LAVORI A MISURA

I lavori sono appaltati a misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari e delle presenti normative e a quanto riportato negli ordini di esecuzione, nella documentazione fotografica e da quanto verificato dal personale addetto di C.I.R.A. che, sulla base di specifici periodici controlli, riporterà nella reportistica di controllo della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la verifica in contraddittorio di quelle somministrazioni che in progresso di servizio non si potessero più accertare e la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o posato prima di essere posto in opera.

Qualora non fosse possibile la verifica in contraddittorio dovrà fornire apposita documentazione fotografica.

Ogni intervento deve corrispondere a quanto prescritto nel presente documento; nei casi di eccesso si terrà come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misurata quella effettivamente rilevata.

Art.41 LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia e noleggi, saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, ovvero per esigenze imprevedute. In ogni caso le prestazioni e le forniture anzidette saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso preventivo ordine dalla direzione dell'esecuzione mediante il referente tecnico e pagate con i relativi prezzi desunti dal Prezziario Regionale Liguria, ridotti del ribasso d'asta ad eccezione dei costi del personale.

Art.42 NUOVI PREZZI

Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo le disposizioni contenute all'art. 5 comma 7 dell'All. II.14 del D.Lgs 36/23. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore, verrà redatto idoneo verbale di concordamento nuovi prezzi indicante la data di inserimento della nuova voce, tale verbale verrà inviato a mezzo mail all'appaltatore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo a C.I.R.A. entro 5 gg dalla data di invio, decorso tale termine e in caso di non opposizione scritta inviata mediante PEC il prezzo si considererà definitivamente accettato. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta praticato in sede di offerta.

C.I.R.A. si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di opere pertinenti con quelle del presente Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

Art.43 AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI APPALTATI

L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di C.I.R.A., introdurre variazioni o addizioni agli interventi assunti, rispetto alle previsioni contrattuali.

Ai sensi dell'Art. 120 c.3 l.b il contratto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture;

in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le suddette variazioni purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in contratto. In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Direttore dell'esecuzione, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere riserve nei modi e nei termini previsti.

Art.44 REVISIONE PREZZI

I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'appalto fatto salvo quando disposto dall'Art. 60 del D.Lgs 36/23.

Art.45 STATI DI AVANZAMENTO

L'appaltatore è tenuto ad inviare entro il giorno 30 del mese successivo di competenza degli interventi, tutta la documentazione contabile necessaria, nelle forme e modalità previste dall'Art. 19. Gli stati di avanzamento sono predisposti ed emessi dalla direzione dell'esecuzione normalmente entro i 45 (quarantacinque) giorni dalla fine del mese in cui sono pervenuti i documenti di contabilità da parte dell'appaltatore.

Nel caso di carenza documentale i termini si intendono automaticamente sospesi fino al completamento dell'adempimento. Negli stati di avanzamento sono riportati, per le prestazioni a misura, le quantità che risulteranno effettivamente e regolarmente eseguite per ogni intervento completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari, al netto dei ribassi d'asta e di ogni ritenuta pattuita e vengono riportate le eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento mensile gli interventi non ancora ultimati, salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni climatiche, esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun conto gli interventi eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della direzione dell'esecuzione e non conformi al contratto.

In esito alla redazione dello stato di avanzamento mensile la stazione appaltante procede ad emettere specifico certificato di pagamento, normalmente entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da parte della stazione appaltante dello stato di avanzamento.

Per la speciale natura del presente appalto (lavori con andamento continuativo e intermittente nel tempo) non è previsto alcun premio di anticipazione e si applica l'art. 126, comma 2 bis del D.Lgs. 36/23 .

Le fatture possono essere emesse solo in seguito al rilascio, da parte di C.I.R.A., del certificato di pagamento.

Il pagamento degli acconti mensili e del saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, come previsto dall'art. 125 c. 7 del D.Lgs. 36/23. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi sono volta per volta dedotti gli eventuali crediti di C.I.R.A. verso l'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità applicate all'appaltatore.

C.I.R.A. si riserva di liquidare la rata finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.

Art.46 PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile indipendentemente dall'importo maturato, mediante emissione di certificato di pagamento per lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza normalmente entro il mese successivo a quello di competenza.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di collaudo secondo le risultanze del conto finale.

Il Direttore dell'esecuzione invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento.

Il Direttore dell'esecuzione può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. Per ogni SA emesso e controfirmato dall'Impresa esecutrice dei lavori non dovrà essere prodotta alcuna fatturazione, in quanto la stessa è subordinata all'approvazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, che provvederà a sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi che tecnici. Sulla stessa fattura saranno indicati gli estremi del contratto oltre che gli estremi del SA di riferimento e l'Appaltatore provvederà a riportare le proprie coordinate bancarie per l'accredito del corrispettivo mediante bonifico bancario.

Tale fattura dovrà essere inviata telematicamente attraverso lo SDI.

La liquidazione delle fatture avverrà a 60 gg. d.f.f.m. (data fattura fine mese).

La fattura potrà essere emessa solo dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.

Il certificato di pagamento dovrà essere allegato alla fattura stessa. La liquidazione del certificato di pagamento di cui alla fattura corrispondente risulta in ogni caso condizionata, ai sensi di legge, alla verifica con esito positivo da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva, relativamente al periodo interessato dalla prestazione dei lavori e specifica per il contratto e per le attività dello stesso, sia per l'Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori. Il tempo massimo intercorrente tra l'approvazione del SA e l'emissione del relativo certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento è di 7 gg, fermo restando la preventiva verifica con esito positivo della regolarità contributiva con le modalità sopra specificate.

L'Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, prende atto e dà espressamente atto a C.I.R.A. che il pagamento del corrispettivo è, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti.

Art.47 ONERI DI DISCARICA

Lo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di cantiere sono a carico della ditta appaltatrice che figurerà come "produttore" dei rifiuti tali oneri si intendono remunerati nei prezzi dell'elenco prezzi unitario.

Art.48 RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall'evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione degli interventi, operando con un sistema di stati di avanzamento mensili, il termine dei 15 giorni sopra esposto di intende decorrente dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.

Per le riserve relative all'applicazione delle penali, deve essere seguita, a pena di decadenza, la speciale procedura illustrata al successivo articolo.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 121 del D.Lgs 36/23, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 115, comma 2, del D.Lgs 36/23.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilità mensile all'atto della firma immediatamente successiva all'atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, "appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione detta riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/23, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico mensile dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo originariamente liquidato in misura compresa tra il 5 e il 15% per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Art.49 PENALI E INDENNIZZI

Le penali si distinguono in due tipologie:

1. Penali per ritardato completamento della prestazione assegnata
2. Penali per difformità rilevate

1 - Penali per mancato completamento della prestazione assegnata:

Si intende non completato nei tempi massimi previsti il mancato raggiungimento della soglia di riferimento quantificata in 700 sostituzioni di misuratori/semestre.

Il mancato completamento di ciascuna soglia semestrale di cui sopra, comporta una penale pari a 2 (due) per mille del valore del pacchetto semestrale, calcolato al netto del ribasso di asta, applicato a ogni giorno di calendario oltre i termini di scadenza del semestre di riferimento, fino al completamento; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

2 - Penali per difformità rilevate:

Qualora l'Appaltatore non effettui il Servizio come previsto dal contratto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali, salvi i maggiori e ulteriori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c.:

(a) Nel caso non sia presente tutta la documentazione fotografica prevista da contratto (verbale di cambio, misuratore rimosso, misuratore nuovo, panoramica prima dell'intervento, panoramica dopo l'intervento) l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 10,00 per ciascun ODL completato su cui sia stato riscontrato almeno un difetto di produzione documentale.

(b) In caso di smarrimento di un misuratore nuovo l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari al Valore di mercato + € 30,00.

(c) Nel caso sia assente la documentazione attestante l'avvenuta compilazione e rilascio del verbale di sostituzione cartaceo, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 20,00.

(d) Mancata consegna di un misuratore obsoleto rimosso, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 50,00.

(e) Mancata sostituzione con indicazione anomalia non corrispondente alla situazione riscontrata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 25,00 per ogni mancata sostituzione.

(f) Mancata pulizia dei locali dai residui di lavorazione a seguito dell'intervento di sostituzione, riscontrata dalla Stazione Appaltante e/o dall'utente, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 25,00

(g) Incongruità rilevate tra i dati forniti dall'Appaltatore (quali matricola nuova, lettura di rimozione) e quelli risultanti dai controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 10,00 per ogni utenza.

(h) Per ogni difformità rilevata rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 150,00.

(i) Posa/installazione di un misuratore di tipologia diversa da quella indicata in anagrafica, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 70,00 + eventuale onere dell'installazione di misuratore di altra tipologia (se richiesto dalla Stazione Appaltante)

(l) Installazione nel verso contrario del, misuratore idrico; l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 30,00 + onere dell'installazione nel verso corretto.

(m) Sostituzione di un misuratore vetusto diverso da quello indicato nel relativo ordinativo di lavoro/anagrafica, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 30,00.

(n) Segnalazione e riscontro di mancata apposizione del tesserino di riconoscimento, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a C.I.R.A. una penale pari a € 50,00 per ogni giornata di riscontro.

In ogni caso le penalità applicate non potranno superare il 20% dell'importo contrattuale.

Art.50 SUBAPPALTO

È ammesso secondo le modalità e nei limiti di cui all'art.119 del d.lgs. n. 36/23.

Trattandosi di prestazioni ad alta intensità di manodopera, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 119, le attività oggetto di appalto sono subappaltabili in misura non superiore al 50,00% dell'importo contrattuale.

Il subappalto potrà essere autorizzato alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 119 citato. L'appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Inoltre, l'appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/03. Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi CCNL del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Art.51 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dall'accensione o dalla sua prima utilizzazione nel caso di correnti già esistenti, come previsto all'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art.52 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In relazione agli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali e tutela della Privacy, le Parti si danno atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati e si impegnano reciprocamente ad assolvere tutti gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del "Codice Privacy" (D. Lgs 196/03) e s.m.i., assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge derivanti.

Le Parti si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora le attività affidate comportino il trattamento di dati personali di cui C.I.R.A. sia Titolare del Trattamento, le Parti procederanno alla stipula dell'atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 GDPR, preliminarmente all'avvio dei trattamenti.